


24/9/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/153/CU01/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATO SU PROPOSTA DEL MINISTRO
PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL
PNRR, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, RECANTE LA
DISCIPLINA DELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE**

**Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive
modificazioni**

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al provvedimento in epigrafe, con le proposte emendative di seguito formulate.

• *Articolo 3 "Requisiti della ZLS"*

Al comma 1 eliminare le parole "*e comprendono almeno un'area portuale*"

Relazione

Le modifiche al comma 1 sono finalizzate a coordinare il testo con l'art. 5 comma 1, lett. d) al fine di chiarire che le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico e non invece comprendere ciascuna almeno un'area portuale; è corretto che nelle aree non contigue rilevi il nesso funzionale.

• *Articolo 3 "Requisiti della ZLS"*

Al comma 2 dopo le parole "quali porti" aggiungere "*aeroporti*"

Relazione

L'aggiunta degli "aeroporti" intende potenziare la logica delle ZLS che è quella di favorire lo sviluppo di imprese connesse con l'import-export e questo avviene innanzitutto nei porti, ma anche negli aeroporti focus dello scalo merci per il trasporto aereo, svolgendo nei fatti la medesima funzione di un porto, oltretutto per merci di maggior valore aggiunto.

- **Articolo 3 "Requisiti della ZLS"**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"6. Alle ZLS interregionali di cui ai commi 4 e 5 le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano in quanto compatibili".

Relazione

La precisazione non è pletorica: quando il DPCM fa riferimento alle ZLS interregionali (art. 10 c. 1 primo trattino: organo di presidenza; art. 5 c. 1: proposta;) sembrerebbe riferirsi alle zone di cui all'art. 4 ma deve essere chiaro che i comitati di indirizzo delle zone di cui all'art. 3 cc. 4 e 5 dovranno prevedere comunque le rappresentanze di tutte le regioni coinvolte e che le proposte di piano nel caso di cui al c. 4 dovranno essere presentate dalle regioni coinvolte.

- **Articolo 5 "Proposta di istituzione e piano di sviluppo strategico ZLS"**

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "pianificazione strategica portuale" aggiungere *"e la programmazione regionale"*

Relazione

Si chiede di prevedere forme di coordinamento, oltre che con la pianificazione strategica portuale, anche con la pianificazione/programmazione regionale.

- **Articolo 6 "Istruttoria"**

1. All'articolo 6, comma 2, dopo le parole "piano di sviluppo strategico ZLS" aggiungere *"che possono essere oggetto di confronto e negoziazione con le Amministrazioni regionali interessate, al fine di giungere a una formulazione condivisa del Piano di sviluppo strategico stesso".»*

Relazione

L'emendamento è finalizzato a prevedere un meccanismo di contraddittorio tra il Ministero e la Regione per superare gli eventuali contrasti circa le modifiche o integrazioni del Piano di sviluppo strategico richieste.

- **Articolo 7 "Istituzione e durata della ZLS"**

All'art. 7 comma 4 eliminare *"di un immobile"*



Relazione

L'emendamento è finalizzato ad eliminare il riferimento all' immobile, in quanto nell'impianto normativo si è sempre fatto riferimento alle aree per le quali è assegnata un'estensione massima in ettari piuttosto che agli immobili.

- **Articolo 8 "Procedura speciale di revisione del perimetro della ZLS"**

All'articolo 8 riformulare come di seguito i commi 1 e 2:

1. Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico ZLS, incluse le ZLS interregionali e quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3, può essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1, o dei limiti indicati per le ZLS interregionali e per quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del DPCM che approva la modifica della perimetrazione di cui al comma 3.

2. Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10, anche su iniziativa del Presidente della Regione, o dei Presidenti delle Regioni interessate dalla modifica del perimetro in caso di ZLS interregionali o di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3, predispose, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5. La proposta è trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all'articolo 5, acquisendo le osservazioni di competenza del MEF con riguardo agli aspetti fiscali e doganali.

Relazione

occorre chiarire che la possibilità di revisione del perimetro è applicabile anche alle ZLS di carattere interregionale e alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 e che l'iniziativa possa essere promossa dal/dai Presidenti delle Regioni i cui territori sono coinvolti nella revisione del perimetro di ZLS

- **Articolo 9 "Misure di organizzazione e funzionamento"**

All'articolo 9, comma 1, eliminare l'espressione "in generale" e aggiungere dopo "si applicano" l'espressione "in quanto compatibili con il presente provvedimento".



Relazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire il confine esatto di applicazione delle norme di organizzazione e funzionamento.

- **Articolo 10 "Comitato d'indirizzo"**

All'articolo 10 dopo il comma 1 aggiungere il comma 1 bis

"Ibis. Le decisioni del Comitato d'indirizzo sono assunte a maggioranza dei componenti. Qualora all'esito della votazione i voti favorevoli e quelli contrari risultino in parità, prevale il voto espresso dal Presidente della Regione".

Relazione

L'emendamento è funzionale a prevedere l'aggiunta di un comma recante la disciplina delle votazioni, che preveda che in caso di parità tra i voti favorevoli e contrari prevalga il voto espresso dal Presidente della Regione.

- **Articolo 12 "Misure di semplificazione"**

Sostituire la rubrica dell'articolo 12 con *"Misure di semplificazione e fiscali"*

Relazione

L'emendamento è funzionale ad richiamo ai benefici fiscali, funzionale all'inserimento di un ulteriore comma avente ad oggetto la possibilità di costituire zone franche doganali intercluse

2. All'articolo 12, comma 1, dopo il periodo "non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività" aggiungere *"o a comunicazione"*;

Relazione

Si chiede di aggiungere il periodo per maggiore completezza

All'articolo 12, comma 2, le parole *"dell'articolo 15, comma 1, lett. e)"* sono sostituite dalle parole *"dell'articolo 5, comma 1, lett. e)"*.

Relazione

Si tratta di un refuso, l'articolato proposto non reca l'articolo 15.



- **Articolo 12 “Misure di semplificazione”**

All'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2 bis “sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste dalle leggi regionali”

Relazione

L'emendamento proposto è funzionale a garantire che determinate semplificazioni previste a livello regionale per le pratiche SUAP non vengano meno in caso di pratiche rientranti in competenze speciali, causando il paradosso di aggravare il procedimento anziché semplificarlo.

- **Articolo 12 “Misure di semplificazione”**

All'articolo 12 comma 3 aggiungere “anche” prima della seguente frase “nell'ambito del proprio ordinamento,”.

Relazione

Si ritiene che l'Autorità possa essere anche al di fuori dell'ente regionale, meglio se in raccordo con l'Autorità gestore del SUAP (es. AdSP).

- **Articolo 12 “Misure di semplificazione”**

All'articolo 12, dopo il comma 4 inserire il seguente comma 5:

“5. Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta»

Relazione

Si propone l'inserimento di un ulteriore comma (comma quinto) che preveda la possibilità di istituire delle zone franche doganali nelle aree ZLS, in analogia a quanto previsto per le aree ZES.

- **Articolo 14 “Norme di coordinamento e abrogazioni”**

All'art. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Per le ZLS in corso di istituzione, in caso di proposte già avanzate ai sensi dell'art. 1, commi 61 e seguenti della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del DPCM 12/2018, e per le quali è in corso l'istruttoria ministeriale, le predette disposizioni sono recepite e si applicano all'istituzione delle ZLS”



stesse, non comportando la revisione e la riproposizione della relativa documentazione da parte della regione istante”.

Relazione

si propone una modifica finalizzata a salvaguardare tutte le proposte già presentate anche se l'istruttoria del Ministero non è stata ancora completata, anche per eventuali integrazioni richieste dal Ministero:

Osservazioni

- **Ai commi 3 e 4 dell'articolo 3** viene richiamato l'Allegato 1 al DPCM che dovrebbe riportare i “Valori massimi di superficie ZLS per ciascuna regione”. **A riguardo, si ritiene necessaria la produzione di tale Allegato**, anche al fine di verificare se i valori ivi riportati salvaguardino i valori massimi di superficie delle ZLS già istituite all'entrata in vigore del DPCM.
- **Con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, si chiede l'impegno del Governo di prevedere nel primo provvedimento legislativo utile l'inserimento di una disposizione che consenta di annoverare automaticamente tra “le aree incluse” quelle individuate dalle Regioni, ai sensi della L. 156/2021**
- **In relazione all'art. 8 si segnala** che, a differenza di quanto previsto all'art. 18 della precedente versione del DPCM è stata modificato il termine di cui al comma 2 (passato da 15 a 30 giorni), mentre al successivo comma 4 riguardante il termine per la conclusione della procedura è rimasto invariato (30 gg). Occorre forse valutare se i due termini possono essere coincidenti.
- Prevedere un maggiore equilibrio tra i membri del comitato di indirizzo e la disciplina delle votazioni definendo l'importanza del voto di ciascun componente. In particolare, si chiede di definire che i Ministeri esprimano un voto unitario.
- **Non sono state destinate risorse alle ZLS a differenza delle ZES, pertanto, è opportuno che il presidente della Regione e autorità portuali stabiliscano la destinazione delle risorse.**

Roma, 21 settembre 2023

